



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER LA RATIFICA DELLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE
RISPETTO AL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DI DATI A CARATTERE PERSONALE, FATTA A
STRASBURGO IL 28 GENNAIO 1981**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Consiglieri,

ho il piacere di presentar Loro per la conseguente ratifica, la Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatta a Strasburgo il 28 gennaio 1981, il cui iter di ratifica è stato autorizzato con delibera congressuale n.1 del 10 febbraio 2015 mentre la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri ne ha preso atto nella seduta de 12 marzo 2015.

Il testo internazionale è stato oggetto di valutazione di conformità all'ordinamento da parte della Direzione Affari Giuridici del Dipartimento Affari Esteri, che, tra l'altro, ha confermato l'aderenza del testo ai disposti normativi vigenti ed in particolare alle Leggi del 23 maggio 1995 n.70 e n.71, oltre che alle Convenzioni Internazionali alle quali San Marino ha aderito in materia di rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché alle pertinenti disposizioni degli Accordi in materia di scambio di informazioni in ambito fiscale e bancario-finanziario.

E' una ratifica particolarmente attesa, quella della Convenzione citata, essendo rimasto, San Marino, il solo Paese del Consiglio d'Europa a non averla ancora siglata e, insieme alla Turchia, a non averla ancora recepita nell'ordinamento interno.

Si tratta del primo strumento internazionale obbligatorio, che ha per scopo la protezione delle persone contro l'uso abusivo del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale e che disciplina il flusso transfrontaliero dei dati.

Nel preambolo è sancito il principio secondo cui la libera circolazione delle informazioni non può prescindere dalla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascuno ed in particolare dal diritto al rispetto della vita privata.

La finalità della Convenzione è quella di garantire la protezione degli individui senza considerazione di frontiere, a prescindere dalla loro cittadinanza o residenza, nei confronti dell'elaborazione automatica dei dati che li riguardano.

La sua applicazione è espressamente indirizzata alle persone fisiche e all'elaborazione automatica di dati (in ambito pubblico o privato) e impegna gli Stati ad adottare provvedimenti in materia idonei a rendere operanti i suoi principi fondamentali.

La Convenzione vincola altresì le Parti a conformare le normative nazionali ai principi fondamentali in essa contenuti, che necessitano di adeguate misure per essere attuati; misure che devono essere adottate al momento della ratifica o al più tardi al momento in cui la Convenzione entri in vigore per ciascuno Stato.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

In essa si rinvencono i principi base per la legittimità del trattamento e in particolare, in base al criterio di legalità, gli scopi del trattamento devono essere legittimi e i dati – esatti e aggiornati- devono essere trattati secondo le prescrizioni di legge.

Altro principio fondamentale è quello che vieta l'elaborazione automatica di alcuni tipi di dati, noti come dati "sensibili" ed offre una risposta ai crescenti timori di indiscriminate schedature degli aspetti più intimi delle persone o di atteggiamenti discriminatori fondati su tali dati "caratterizzanti"; si tratta delle informazioni capaci di rivelare l'origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute, la vita sessuale o relative alle condanne penali.

Il divieto generale di sottoporre tali dati a elaborazione e la necessità di garantire la libera circolazione delle informazioni, purchè nel rispetto della vita privata, può venir meno, a patto che il diritto interno preveda garanzie appropriate, ossia purchè il trattamento dei dati sensibili siano contenuti e controllati attraverso strumenti appositi; saranno i legislatori nazionali a scegliere le misure più opportune, che possono consistere nel consenso espresso dell'interessato, nella sola forma anonima dei dati statistici, oppure nell'autorizzazione preliminare di un'autorizzazione di controllo.

Un altro principio che non sembra essere derogabile è quello relativo alle "misure di sicurezza" che devono essere adottate per evitare la distruzione, la perdita o l'accesso non autorizzato dei dati: si tratta di un dovere degli Stati di sancire un obbligo per i responsabili del trattamento, che dovranno adottare delle garanzie adeguate al tipo di trattamento, al livello del rischio e dello stato delle conoscenze informatiche.

All'interessato cui si riferiscono i dati, è riconosciuta una serie di diritti, che vanno dal diritto di accesso ai propri dati, al diritto di rettifica e aggiornamento di dati inesatti, a quello di cancellazione dei dati elaborati in violazione di legge.

Uno dei profili principali della Convenzione è dato dalla libera circolazione oltre frontiera dei dati personali; a tal fine è fatto divieto agli Stati di proibire o condizionare ad autorizzazione preliminare tale flusso per esigenze di tutela della vita privata (è consentito invece per finalità di protezione dell'ordine e di sicurezza pubblica) e riguarda il trasferimento di qualsiasi categoria di dati personali a prescindere dal supporto utilizzato.

E' prevista comunque la facoltà di deroga al libero flusso di informazioni, sia nel caso in cui il diritto interno di uno Stato contenga una disciplina particolare per alcune categorie di dati (ad es. sensibili), sia nel caso in cui lo Stato destinatario non fornisca una protezione equivalente.

La Convenzione di Strasburgo è stata e continua a rappresentare un testo di sensibile rilevanza giuridica; impone agli Stati di accordare garanzie "minimali", attribuendo agli stessi il dovere di concretizzare e specificare i principi basilari in essa enunciati, diventati ormai patrimonio giuridico comune a tutte le Parti contraenti. Proprio la loro formulazione, ampia ed elastica, consente di adattarli ai cambiamenti dovuti soprattutto all'evoluzione tecnologica.

E' pertanto evidente un'interpretazione evolutiva dei principi della Convenzione, in armonia con le esigenze poste dal dettato della CEDU; pur trattando di elaborazione automatizzata di dati, infatti, la Convenzione ha costituito fin da subito una regolamentazione comune, basilare per l'intero fenomeno del trattamento di dati personali, data la relativa natura trasversale di questo che tocca i diversi settori dell'esperienza umana.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Alla luce di quanto esposto e considerato che è allo studio del competente servizio del Consiglio d'Europa un Protocollo di emendamento a detta Convenzione, altrettanto rilevante ma non ancora in fase di immediato perfezionamento, si ritiene di dover provvedere al più presto al suo recepimento interno.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Consiglieri,

ho l'onore di richiedere Loro la ratifica alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatta a Strasburgo il 28 gennaio 1981.